

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE – OBBLIGO DI RESTITUZIONE ALLO STIPULANTE DELLE SOMME VERSATE – CLAUSOLA IN ATTO - IMPOSTA DI REGISTRO

Si chiede di sapere se sia legittima la richiesta dell'agenzia delle Entrate di assoggettare a tassazione in base all'art. 9 del DPR 131/1986, nell'ipotesi di contratto preliminare per persona da nominare, la somma dovuta dalla società nominata a titolo di rimborso alla società stipulante di quanto quest'ultima aveva pagato alla parte promittente venditrice.

Si precisa che l'atto di compravendita conteneva una clausola del seguente tenore: «*quanto all'importo di euro x la società Alfa (nominata) si obbliga a rimborsarlo alla società Beta (stipulante) entro e non oltre il giorno...*»

1. Pare opportuno premettere che nel contratto per persona da nominare un contraente – lo stipulante – si riserva la facoltà di nominare successivamente un altro soggetto, il quale, con effetto dalla stipulazione, acquista i diritti e assume le obbligazioni scaturenti dal contratto stesso.

Ove la dichiarazione avvenga validamente, l'eletto diviene parte del contratto ed acquista diritti ed obblighi nei confronti del promittente con effetto retroattivo, determinando la contemporanea fuoriuscita dello stipulante ⁽¹⁾

La dichiarazione di nomina fa dunque retroagire gli effetti del contratto *ex tunc* in capo al terzo, eliminando la situazione di pendenza.

Le diverse ricostruzioni avanzate dalla dottrina riguardo la natura giuridica del contratto per persona da nominare manifestano la difficoltà di inquadramento di una fattispecie in cui la stipulazione con riserva di nomina pare idonea a determinare l'attribuzione della titolarità del rapporto contrattuale in via alternativa allo stipulante e/o all'eligendo ⁽²⁾.

Tradizionalmente si contrappongono una ricostruzione dell'istituto in termini di rappresentanza ed un'altra che lo raffigura quale combinazione di due contratti sottoposti a condizione. Secondo la prima tesi, prevalente anche in giurisprudenza, il contratto per persona da nominare rientrerebbe nella figura della rappresentanza eventuale in *incertam personam*. La seconda teoria considera invece il contratto originario come condizionato risolutivamente alla nomina del terzo, evento cui sarebbe condizionato, questa volta sospensivamente, un secondo contratto, che si accompagna al primo, fra promittente ed eligendo.

A queste due principali teorie, talvolta come loro varianti, si accostano una serie di altri tentativi ricostruttivi che, tuttavia, non paiono aver acquisito nel dibattito scientifico un rilievo significativo ⁽³⁾.

Quanto ai profili strutturali, occorre ricordare che la dichiarazione di nomina è efficace se accompagnata dall'accettazione della persona nominata o da procura anteriore al contratto (art. 1402 c.c.). Accettazione e procura devono rivestire la stessa forma usata dalle parti per il contratto ⁽⁴⁾.

1.1 Il contratto per persona da nominare può dunque esser inserito in uno schema gestorio, derivante da un mandato: i rapporti tra stipulante-mandatario e nominato-mandante, sono quindi regolati dal rapporto di gestione.

Per l'adempimento effettuato dallo stipulante nelle more della nomina si applica l'art. 1719 c.c., che impone al mandante di fornire i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico ⁽⁵⁾. Sembra possibile, inoltre, applicare anche l'art. 1720 c.c. in base al quale *"il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta"* ^{(6) (7)}.

Negli altri casi, ove intervenga l'accettazione del nominato, e dunque il suo subentro nella posizione contrattuale dello stipulante, non pare possibile ritenere che quest'ultimo sia legittimato alla ripetizione dell'indebito nei confronti dell'alienante per le prestazioni eventualmente già adempiute, perché comunque dovute. C'è, infatti, chi ritiene che l'adempimento parziale o totale effettuato dallo stipulante debba qualificarsi come adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) ⁽⁸⁾.

Muovendo da questo presupposto, quanto ai rapporti tra stipulante (terzo adempiente) e nominato subentrante (debitore), occorre ricordare che l'adempimento del terzo, secondo la tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza, costituisce un negozio astratto, intendendo per esso un negozio in cui la causa pur sempre esiste ed è rilevante, ma è esterna. Alcuni hanno in proposito parlato di neutralità della causa, nel senso che il negozio, potrebbe essere giustificato dall'una o dall'altra causa, in specie *credendi, solvendi o donandi* ⁽⁹⁾. Ne dovrebbe conseguire che, in assenza di rapporti sottostanti tra stipulante e nominato o di un intento liberale del primo nei confronti del secondo, si apre la via dell'arricchimento senza causa in relazione all'attribuzione di cui il nominato si giova in forza del suo subentro nel contratto ⁽¹⁰⁾, con conseguente obbligo d'indennizzo della correlativa diminuzione patrimoniale subita dallo stipulante, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ⁽¹¹⁾.

Pare opportuno segnalare, in relazione al diritto di rivalsa dello stipulante-terzo adempiente nei confronti del nominato-debitore, un'opinione ricorrente in dottrina, in base alla quale l'adempimento del debito altrui costituirebbe tradizionalmente un'ipotesi di gestione d'affari ex artt. 2028 c.c., ravvisandosi in tale istituto uno strumento generale di rivalsa del terzo nei confronti del debitore liberato. Tale conclusione viene motivata sulla base della considerazione che l'atto del terzo che abbia adempiuto spontaneamente e la correlativa estinzione dell'obbligazione gravante sul debitore sarebbero sempre gestione utile per l'obbligato, con conseguente operatività a suo carico degli obblighi di rimborso sanciti dall'art. 2031, primo comma c.c. ⁽¹²⁾.

In definitiva, sia che l'adempimento ed il rapporto ad esso concomitante si appoggino allo specifico e ulteriore rapporto della gestione d'affari, del quale ricorrano in concreto i presupposti di operatività e dalla cui disciplina il terzo possa mutuare la tutela per agire in via di rivalsa nei confronti del debitore; sia che essi ne risultino svincolati abilitando il terzo ad agire per il recupero unicamente in base ai principi dell'ingiustificato arricchimento, il diritto di rivalsa del terzo adempiente-stipulante e il correlativo obbligo del nominato-debitore si fondano su un'espressa previsione normativa.

2. Alla luce di tali premesse, appare chiaro che l'obbligo del nominato di restituire le somme anticipate dallo stipulante, comunque venga ricostruito il rapporto tra questi due soggetti, ha fonte legale e non negoziale. Le parti, quindi, riconoscendo in atto la sussistenza di un obbligo a

carico del nominato non hanno dato luogo ad alcun nuovo regolamento d'interessi, hanno solo inteso determinare convenzionalmente il tempo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c.

Considerando che l'imposta di registro, come è noto, deve essere applicata distintamente, ai sensi dell'art. 21 del TUR, con riferimento a ciascuna **disposizione negoziale** dotata di contenuto economico, consegue *de plano*, l'impossibilità di applicare, in relazione alle restituzioni meglio descritte in epigrafe, il tributo di registro con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 9 della tariffa allegata al TUR.

Susanna Cannizzaro

1. In tal senso si veda Cass. 17 marzo 1995, n.3115, in Giur. It., 1995, I 1, 2025
2. TOTI, *Il contratto per persona da nominare*, in Giust. Civ., 1999, II, 447 ss.)
3. per i riferimenti anche di giurisprudenza si rinvia a A. MARIA AZZARO, *Il contratto per persona da nominare*, in N. Lipari – P. Rescigno (diretto da), *Il contratto in generale*, Volume III, Obbligazioni, Milano, 2009, 752 ss.)
4. Alcuni ritengono che la regola del codice sia monca: in realtà le ipotesi configurabili sono tre. Se esiste una procura anteriore al contratto, rilasciata dall'eligendo allo stipulante, la stipulazione del contratto con facoltà di nomina costituisce semplicemente una modalità di esplicazione della rappresentanza. Il fatto che lo stipulante abbia contemplato l'eventualità di restare parte del contratto, in caso di mancata nomina, deve essere valutato in base al rapporto sottostante corrente con l'eligendo: è cioè possibile che lo svolgimento della trattativa e la stipulazione in nome proprio, sia pure con riserva di nomina, costituiscano inadempimento del mandato sottostante il conferimento della procura. Ma l'eligendo può emettere una dichiarazione successiva alla stipulazione del contratto, avente oggetto l'autorizzazione ad effettuare la nomina. Lo stipulante, ad esempio, potrebbe ottenere tale autorizzazione da più soggetti mantenendo la facoltà di scelta tra essi. La persona nominata può infine accettare con dichiarazione contestuale o successiva alla nomina. cfr. sin qui CHIANALE, *Il contratto per persona da nominare*, in E. Gabrielli (a cura di), *I contratti in generale*, Milano, 2006, 1304
5. Cfr. CHIANALE, *op. cit.*, 1305
6. In questo senso cfr. anche CANNATA, *L'adempimento in generale*, in Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, IX.1, Torino, 1984, 84
7. Si è affermato in proposito che il termine anticipazioni è volutamente generico ed è idoneo a ricomprendere tutte le spese che il mandatario ha affrontato per l'esecuzione del mandato, sempre che si tratti di spese effettivamente necessarie (cfr. in proposito BAVETTA, *Mandato (dir. priv.)*, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 348) e non dovute a colpa del mandatario (DOMINEDÒ, *Mandato (dir. priv.)*, in NN.D.I. X, Torino, 1968, 129)
8. CHIANALE, *op. cit.*, 1305
9. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1996, 780. È anche frequente, specie nei contratti preliminari di vendita immobiliare, che lo stipulante (ad esempio un genitore), dopo aver pagato in parte o per intero il prezzo pattuito per il definitivo effettui la nomina per spirito di liberalità nei confronti dell'eligendo (ad esempio il figlio). In questo caso tra stipulante e persona nominata intercorrerebbe una donazione indiretta, con i conseguenti obblighi di collazione (art. 737 c.c.) di imputazione (art. 564 c.c.) nonché di riducibilità per lesione della legittima e la revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli
10. cfr. anche qui CHIANALE, *op. loc. ult. cit.*, 1305.
11. Lo strumento della rivalsa del terzo adempiente secondo alcuni va essenzialmente individuato nell'azione di arricchimento senza causa, il che oltre a rispondere all'esigenza di una concreta valutazione dell'effettivo vantaggio per il debitore connesso all'impovertimento dell'adempiente, appare pienamente conforme, sul piano sistematico, alla funzione sussidiaria di tale azione, quale meccanismo di recupero di qualsiasi spostamento patrimoniale *sine causa*, cui non sia possibile ovviare attraverso il ricorso ad altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. Così si esprime TURCO, *L'adempimento del terzo*, in P. Shlesinger (diretto da), *Il Codice civile, Commentario*, Milano, 2002, 216-217, richiamando NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 229 e BRECCIA, *L'arricchimento senza causa*, in *Trattato Rescigno*, vol. IX, Torino, 1984, 833
12. In questo senso si veda CANNATA, *op. loc. ult. cit.*. Si sottolinea, d'altra parte, che l'effettivo ambito applicativo dell'istituto ex art. 2028 c.c. in relazione alla fattispecie dell'adempimento del terzo debba essere delimitato per un verso in relazione alla concreta sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della disciplina della gestione d'affari altrui ed, in specie, con riferimento all'impossibilità per il gerito di provvedere da sé stesso ex art. 2028 primo comma c.c. agli atti compiuti dal gestore, per altro verso in relazione all'effettiva esistenza di una utilità per il debitore. Sul punto TURCO, *L'adempimento del terzo*, in P. Shlesinger (diretto da), *Il Codice civile, Commentario*, Milano, 2002, 210 ss.